

N. C.P. 29/2015



TRIBUNALE DI LIVORNO

sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Nannipieri	Presidente
dott. Gianmarco Marinai	Giudice relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **29/2015** di IMPRESA EDILE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF:), con Commissario Giudiziale

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.2.2016, ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che IMPRESA EDILE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con ricorso depositato il 7.8.2015 ha proposto ai creditori un concordato preventivo;
- che con decreto del 3.9.2015 questo tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
- che all'esito dell'adunanza svoltasi il 26.11.2015, la proposta, sulla scorta del meccanismo del silenzio assenso ancora applicabile alla presente procedura, è stata approvata ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero e notificato ai creditori dissenzienti;
- che il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria;
- che, oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti;
- che hanno presentato opposizione i creditori: Agenzia delle Entrate;
- ritenuto che la procedura si è regolarmente svolta;
- rilevato inoltre che la proposta di concordato preventivo, nella forma della *cessio bonorum*, anche con apporto di *nuova finanza*, prevede per quanto attiene al soddisfacimento dei creditori:



- Il pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili.
- Il pagamento parziale nella misura del 79,16% del creditore ipotecario.
- Il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei dipendenti, della Cassa Edile e dei contributi ai fondi di previdenza complementare.
- Il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei professionisti, per crediti a cui non hanno rinunciato.
- Il pagamento parziale nella misura del 49,34% dei contributi previdenziali.
- Mancato pagamento del residuo credito dei crediti privilegiati degli enti previdenziali, dell'IVA e del credito privilegiato dell'Erario, salvo quanto previsto dall'utilizzo di nuova finanza che consente:
 - Il pagamento integrale del credito IVA.
 - Il pagamento integrale del debito ipotecario degradato a seguito del pagamento parziale in privilegio.
 - Il pagamento parziale, con collocazione chirografaria, dei crediti privilegiati che, non trovando copertura nel patrimonio di Nuova Cemi srl, vengono degradati a chirografari, suddivisi nelle seguenti cinque classi:
 - **Prima Classe**, formata dall'Agenzia delle Entrate (e ente esattore) per il credito IVA, con percentuale attribuita del 100% sul credito di euro 84.645,04.
 - **Seconda Classe**, formata dal debito ipotecario degradato, con percentuale attribuita del 100% sull'importo di euro 68.650,58.
 - **Terza Classe**, formata dal debito per contributi previdenziali e accessori, con percentuale offerta del 25% sull'importo di euro 38.738,61.
 - **Quarta Classe**, che include il debito per imposte e accessori (IRAP, IRES e IRPEF), con percentuale del 15% sull'importo complessivo di 238.408,49.
 - **Quinta Classe**, include tutti i chirografari, compreso il credito dell'amministratore unico (euro 19.968,25), a cui lo stesso AU ha deciso di rinunciare condizionatamente all'omologa.

La nuova finanza, come riportato analiticamente nella relazione ex art 172 LF, è costituita da due beni immobili di proprietà dei soci, da un deposito titoli di nominali 25 mila euro (nel frattempo comunque, come descritto nell'appendice della relazione art 172, incamerato dalla banca creditrice) e dalla cessione di parte del credito per TFR, euro 25 mila, già maturato dalla socia Nunes Stefania.



- L'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all'omologazione in quanto ritiene illegittima la falcidia delle ritenute previdenziali, che si pone in contrasto con il disposto dell'art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento").

L'opposizione non può essere accolta, sulla base di quanto ha statuito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recentissima sentenza ECLI:EU:C:2016:206 del 7 aprile 2016.

La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Udine, proprio relativamente all'interpretazione dell'art. 182-ter l.fall., ha statuito che "L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento".

Viene, dunque, meno l'argomento principale che aveva portato la Cassazione, con la sentenza 25.6.2014 n. 14447 a statuire che "la precisazione circa l'intangibilità dell'i.v.a., contenuta nell'art. 182 ter, comma 1 [...] connessa con le peculiarità di tale tributo, considerato da normativa e giurisprudenza europee tra le risorse proprie dell'Unione Europea la cui gestione - sia normativa che esecutiva - è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli", citando, in un'altra occasione (Cass. 7667/2012) proprio la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che la sentenza della CGUE ritiene, invece, non incompatibile con una falcidia dell'IVA in sede concordataria.

A maggior ragione, lo stesso ragionamento deve valere per le "ritenute" citate nell'art. 182-ter, non avendo esse neppure quel rilievo Europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la falcidiabilità concordataria dell'IVA.



Ne consegue, pertanto, che la non falcidiabilità di IVA e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale, e dunque la legittimità della falcidia in assenza di transazione fiscale che – pacificamente – è solo facoltativa.

Non pare, infine, costituire motivo specifico di opposizione il riferimento a non meglio precisati dubbi di compatibilità del concordato preventivo con il trust: basta considerare che, nella fattispecie, è evidente che il riferimento al trust ha il solo scopo di vincolare il bene ivi conferito al concordato.

L'opposizione è pertanto infondata.

Visto che la decisione si fonda sulla recentissima sentenza della CGUE che impone un mutamento di giurisprudenza, le spese di lite devono essere compensate.

- nella proposta non è disposto nulla in ordine alle modalità della liquidazione e che dunque occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in quanto compatibili;

P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) omologa la proposta di concordato preventivo di **IMPRESA EDILE**
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF: 01371910496) alle condizioni indicate nel ricorso;
- 2) nomina liquidatore dr. Tommaso Vitti;
- 3) nomina il seguente comitato dei creditori: Canzio Manganelli, Luca Ferrari e Marco Rugi;
- 4) dispone che il liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare e dando comunicazione del piano stesso al Commissario giudiziale;
- 5) dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura per le operazioni di accredito e di addebito, presso uno degli Istituti convenzionati con il Tribunale;



6) il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la cancelleria fallimentare;

7) il Commissario giudiziale riferirà al giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali;

8) rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Livorno, 13/4/2016.

Il giudice relatore
dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente
dott. Luigi Nannipieri

IL CASO.it

